

## **PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

### ***ECO GREEN srl Installazione sita in via Fontana S.n.c., Nogara (VR)***

#### **Rifiuti Autorizzati**

1. Sono conferibili in impianto le tipologie di rifiuti identificate in **Allegato A1** al presente allegato di cui costituisce parte integrante; per ciascuna tipologia di rifiuto sono indicate altresì le specifiche attività autorizzate.

#### **Operazioni autorizzate**

##### **Attività di gestione rifiuti di cui agli allegati B e C alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006**

2. La Ditta è autorizzata a svolgere presso l'installazione le seguenti attività:

##### **Attività di gestione rifiuti di cui agli allegati B e C alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006**

- 2.1 stoccaggio [R13, D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti;
- 2.2 stoccaggio [R13, D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, funzionale alle successive operazioni eseguite nell'installazione;
- 2.3 stoccaggio [R13, D15] dei rifiuti prodotti dalla Ditta nelle operazioni di gestione rifiuti;
- 2.4 accorpamento [R12, D14], con eventuali sconfezionamento, travaso e riconfezionamento, di carichi aventi il medesimo codice CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti;
- 2.5 riduzione volumetrica [R12, D13] di singole partite di rifiuti o di più partite di rifiuti aventi medesimo CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo mediante benna/cesoia/tritatore; le frazioni esitanti, comunque codificate, non possono essere commiste tra loro se derivanti da rifiuti originariamente codificati con CER diverso e/o diverse caratteristiche di pericolo, vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o a smaltimento;
- 2.6 miscelazione di rifiuti metallici [R12], non in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, con eventuale riduzione volumetrica contestuale; le miscele di rifiuti ottenute vanno destinate a successivi impianti di trattamento;
- 2.7 selezione e cernita di singole partite di rifiuti in ingresso o di più partite di rifiuti in ingresso aventi medesimo CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo, distinta in:
  - 2.7.1 eliminazione di frazioni estranee [R12], effettuata manualmente con l'eventuale ausilio di polipo meccanico e deferrizzatore; i rifiuti mantengono lo stesso codice CER di origine e la medesima filiera (R) di destino, mentre le altre frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o a smaltimento;
  - 2.7.2 selezione e cernita di rifiuti misti [R12], effettuata manualmente con l'eventuale ausilio di polipo meccanico e deferrizzatore, finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero, con eventuali frazioni residuali

destinate a smaltimento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta;

- 2.8 recupero di rifiuti metallici [R4], pericolosi e non pericolosi, per la produzione di rottami per l'industria metallurgica che cessano la qualifica di rifiuto (EoW), mediante operazioni di selezione e cernita ed eventuale riduzione volumetrica; gli scarti di lavorazione vanno gestiti come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviati a recupero o a smaltimento; l'operazione è distinta in:
- 2.8.1 recupero di rottami di ferro e acciaio ai sensi del regolamento (UE) n. 333/2011;
  - 2.8.2 recupero di rottami di alluminio e leghe di alluminio ai sensi del regolamento (UE) n. 333/2011;
  - 2.8.3 recupero di rottami di rame e leghe di rame ai sensi del regolamento (UE) n. 715/2013;
  - 2.8.4 recupero di rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe "caso per caso" per l'ottenimento di rottami di zinco, stagno, piombo, silicio, titanio, magnesio;
- 2.9 recupero di rifiuti metallici [R4], pericolosi e non pericolosi, mediante fusione, con eventuali operazioni preliminari di selezione, cernita e riduzione volumetrica finalizzate alla preparazione della carica del forno, per la produzione di alluminio secondario e sue leghe in forma solida o allo stato liquido;
- 2.10 passivazione [R12] per attesa di schiumature di alluminio di cui al codice CER 100315\* *schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose*, al fine di garantire la perdita delle caratteristiche di idroreattività e infiammabilità;

#### Attività di fusione secondaria dell'alluminio

- 2.11 fusione e lega di alluminio di cui al punto 2.5 b) dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006; l'impianto di fusione è alimentabile con materie prime, sottoprodotti, EoW e rifiuti.

#### Quantitativi autorizzati

3. Presso l'installazione sono autorizzate le seguenti quantità di rifiuti, rottami, prodotti della fusione, capacità di trattamento e capacità di fusione:
- 3.1. capacità massima autorizzata allo stoccaggio di rifiuti [R13, D15]: 11.600 Mg, di cui massimo 5.000 Mg di rifiuti pericolosi, come da tabella seguente:

Tabella a)

Tipologia rifiuto	Quantità max (Mg)	Proroga fino al 31.12.2023
1-Rifiuti metallici	7.800 (di cui max 2.000 Mg pericolosi)	7.300 (max 1.000 pericolosi)
2-Scorie saline da terzi	300 - pericolosi	0
3-Scorie saline prodotte in installazione	2.500 - pericolosi	3.800 - pericolosi
4- Altri rifiuti prodotti dall'attività	1.000 (di cui max 200 Mg pericolosi)	500 (max 200 pericolosi)

- 3.2. quantità massima di rottami metallici che non hanno qualifica di rifiuto e quantità massima di alluminio di seconda fusione e sue leghe, presenti istantaneamente in installazione:

Tabella b)

Tipologia	Quantità max (Mg)
1-Rottami per l'industria metallurgica	7.800 (max 7.300 fino al 31.12.2023)

2-Alluminio di seconda fusione e sue leghe	30.000 (20.000 fino alla data di avvio dei depositi di cui al punto 47)
--	---

- 3.3. i quantitativi stabiliti al punto 1 della tabella b) sono alternativi e non cumulativi ai quantitativi autorizzati allo stoccaggio dei rifiuti metallici di cui al punto 1 della tabella a);
- 3.4. capacità massima giornaliera di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi [R4, R12, D13, D14]:
  - 3.4.1. 500 Mg/giorno di rifiuti metallici [R12, R4];
  - 3.4.2. 36 Mg/giorno di rifiuti pericolosi costituiti da scorie saline [D13, D14, R12];
- 3.5. capacità massima annua di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi [R4, R12, D13, D14]:
  - 3.5.1. 110.000 Mg/anno di rifiuti metallici [R12/R4]; il quantitativo massimo di 110.000 Mg/anno va gestito tenuto conto dei seguenti limiti parziali: massimo 77.000 Mg/anno destinati all'attività di fusione e massimo 75.000 Mg/anno destinati alle altre operazioni di recupero;
  - 3.5.2. 8.000 Mg/anno di rifiuti pericolosi costituiti da scorie saline introitate da terzi [D13, D14, R12];
- 3.6. capacità dell'impianto di fusione: 233 Mg/giorno, pari a 77.000 Mg/anno; i quantitativi di rottami con qualifica di rifiuto sottoposti a fusione contribuiscono ad esaurire i quantitativi massimi di cui al punto 3.4.1 e 3.4.2 del presente provvedimento;
4. ove nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, è autorizzata la cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all'atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l'origine degli imballaggi in questione;

#### **Organizzazione/Layout**

5. La gestione dell'impianto deve essere effettuata utilizzando le aree operative destinate alle varie attività di gestione e stoccaggio come individuate in Planimetria generale Tav. 03 Rev. 02 assunta al prot. reg. n 305371 del 06/06/2023 in Allegato A2 al presente provvedimento; copia della planimetria deve essere apposta e ben visibile in prossimità dell'ingresso all'installazione e a disposizione delle autorità di controllo.
6. Le aree devono essere identificate in maniera univoca con esplicito riferimento alla planimetria di cui al punto precedente; ogni modifica dell'Allegato A2 deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29-*nonies* del d.lgs. n. 152/2006.
7. La rete di raccolta e trattamento delle acque è individuata in Tav. 02 Rev\_03 assunta al prot. reg. n 512428 del 20/09/2023 in Allegato A3.
8. I punti di emissione sono individuati in Tav. 01 Rev\_02 assunta al prot. reg. n 305371 del 06/06/2023 in Allegato A4.

#### **Conferimento rifiuti**

9. I rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che:
  - deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato;
  - ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica;
  - deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da

un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative;

- qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale;
  - l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.
10. Deve essere tempestivamente comunicata alla Regione, ARPAV, Provincia di Verona e alla Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti.
  11. Devono essere altresì comunicate tempestivamente alla Regione, all'ARPAV, alla Provincia di Verona e alla Provincia di provenienza le eventuali non conformità riscontrate, anche documentali, che devono rivestire carattere di eccezionalità e devono essere gestite secondo le modalità indicate nel PMC.
  12. All'atto di conferimento il tecnico responsabile procede alla verifica del singolo carico di rifiuti in termini di corrispondenza a quanto definito in sede di omologa.
  13. Deve essere effettuato il controllo delle fonti radiogene per ogni carico in ingresso contenente rottami metallici o rifiuti metallici; in caso di positività al controllo delle fonti radiogene devono essere attuate le procedure previste dalla normativa in materia.
  14. Rimane fermo il rispetto delle norme stabilite dal Regolamento europeo (UE), n. 2019/1021 (inquinanti organici persistenti);
  15. I rifiuti urbani di provenienza domestica possono essere conferiti solo a seguito di accordi con il gestore del servizio pubblico o con altro soggetto legittimato al ritiro di tali rifiuti per il successivo recupero o smaltimento e la loro gestione deve garantire il rispetto degli artt. 182 e 182-bis del d.lgs. n. 152/2006 e di quanto previsto alla DGRV n. 445/2017; è vietato il conferimento di rifiuti domestici da singoli cittadini.

### **Operazioni di miscelazione**

16. Le operazioni di miscelazione di rifiuti devono avvenire con le seguenti modalità:
  - 16.1. la miscelazione deve essere effettuata ai sensi dell'art. 177 c. 4 e in particolare ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
  - 16.2. la miscelazione è condotta sotto la responsabilità del tecnico responsabile dell'impianto, individuato ai sensi dell'art. 28 della L.R. 3/2000, il quale dovrà verificare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione, nel rispetto del punto precedente; la miscelazione deve essere effettuata sulla base dei gruppi di miscelazione individuati in Allegato A1 al presente provvedimento;
  - 16.3. la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti originariamente indirizzati al medesimo destino, nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del d.lgs.152/2006 e purché essa faciliti le operazioni di gestione e ne garantisca il livello minimo di prestazione richiesto da ciascun rifiuto originario;
  - 16.4. l'impianto di destinazione per il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i CER e tutte le HP che compongono la miscela stessa, salvo quanto autorizzato a seguito di specifica istanza;

- 16.5. non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di inquinanti al di sotto delle soglie che ne stabiliscono la pericolosità; pertanto, la miscela in uscita deve mantenere le HP possedute da rifiuti in ingresso; per contro, la miscela non può possedere HP nuove rispetto a quelle originariamente possedute dai rifiuti miscelati; nel caso specifico di miscelazione di rifiuti che restano fisicamente separati gli uni dagli altri, da individuarsi nel PMC/PGO, alla miscela sono attribuite tutte le HP dei rifiuti di origine senza necessità di campionamento e analisi, in quanto ciascun singolo rifiuto componente la miscela continua a mantenere le proprie HP;
- 16.6. non è ammissibile la diluizione degli inquinanti che non sono oggetto di trattamento presso i successivi impianti di smaltimento o recupero, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di tali inquinanti al di sotto delle soglie previste per il destino dei rifiuti/prodotti/scarichi che esitano dal processo di trattamento presso i medesimi impianti;
- 16.7. non è ammissibile la miscelazione per il recupero di materia tra rifiuti costituiti da frazioni merceologiche che non possono essere recuperate congiuntamente;
- 16.8. ai sensi dell'art. 6 c. 3 del d.lgs. 36/2003, la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se questi posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica;
- 16.9. dalle registrazioni obbligatorie si dovrà poter risalire ai lotti originari che hanno generato il rifiuto;
- 16.10. la gestione delle miscele prodotte deve avvenire per lotti, così come individuati e dimensionati nel PMC/PGO; ogni singolo lotto deve essere caratterizzato; tale caratterizzazione deve comprendere anche le specifiche analisi chimiche, salvo motivati e specifici casi; il produttore della miscela, ai sensi dell'art. 183 c. 1 lett. f) è qualificato come "produttore dei rifiuti" e, come tale, deve effettuare tutti i necessari accertamenti atti a caratterizzare i rifiuti prodotti e a garantirne il corretto avvio ai successivi impianti di destinazione;
- 16.11. le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero "definitivo"; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06 e classificate da R12 a R13 dell'Allegato C del medesimo decreto (fatti salvi gli stoccaggi funzionali); possibili necessità dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati;
- 16.12. per le miscele contenenti rifiuti costituiti da scorie destinate a impianti di fusione metalli, la Ditta è tenuta a rendicontare gli impianti di destino nella reportistica del PMC;
- 16.13. non è ammissibile l'operazione di miscelazione su rifiuti che abbiano già precedentemente subito operazioni di miscelazione presso altri impianti; possibili deroghe devono essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati.

#### **Produzione di materiale che cessa la qualifica di rifiuto (EoW)**

17. La produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006 deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni generali:
- 17.1. le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti devono essere condotti in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili e devono garantire l'ottenimento di prodotti con caratteristiche merceologicamente conformi alle norme tecniche di riferimento e, in ogni caso, nelle forme usualmente commercializzate, rispettando tutte le prescrizioni previste dalla normativa per la loro immissione in commercio;
- 17.2. qualora le caratteristiche qualitative stabilite per gli EoW non siano conseguibili mediante i trattamenti previsti nell'installazione, le medesime caratteristiche devono essere possedute dai rifiuti al momento del loro ingresso in installazione;

- 17.3. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare sui materiali che cessano la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, del d.lgs. n. 152/2006 e i criteri per la valutazione delle non conformità sono indicati nel PMC/PGO;
- 17.4. restano sottoposti al regime dei rifiuti le frazioni esitanti dalle attività di recupero che non rispettino le caratteristiche qualitative stabilite per le singole cessazioni di qualifica di rifiuto o, in ogni caso, che non vengano destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
18. Il recupero delle diverse tipologie di rifiuti metallici, per la produzione di materiale per l'industria metallurgica che cessa la qualifica di rifiuto (EoW), deve essere condotto nel rispetto delle seguenti prescrizioni specifiche:
- 18.1. per i rifiuti di cui ai punti 2.8.1. e 2.8.2 del presente provvedimento, il recupero deve essere effettuato nel rispetto integrale delle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 333/2011;
- 18.2. per i rifiuti di cui al punto 2.8.3 del presente provvedimento, il recupero deve essere effettuato nel rispetto integrale delle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n.715/2013;
- 18.3. per i rifiuti di cui ai punti 2.8.4 del presente provvedimento, il recupero avviene in conformità alle seguenti prescrizioni:
- 18.3.1. i CER ammessi alla lavorazione sono quelli indicati in Allegato A1;
- 18.3.2. il rifiuto in ingresso deve rispettare la *Provenienza* e le *Caratteristiche del rifiuto* indicate al punto 3.2 del D.M. 05/02/1998;
- 18.3.3. la lavorazione consiste in operazioni di eliminazione frazioni estranee e riduzione volumetrica;
- 18.3.4. le caratteristiche tecniche per il materiale che cessa la qualifica di rifiuto devono risultare conformi a:
- a) UNI EN 14290 per i rottami di zinco;
  - b) UNI EN10432-1 e 10432-5 per i rottami di stagno;
  - c) UNI EN 14057 per i rottami di piombo;
  - d) UNI 3038:1950 per i rottami di silicio;
  - e) UNI ISO 28401 per i rottami di titanio
  - f) UNI EN 7160 per i rottami di Magnesio (nonostante la norma sia stata ritirata senza sostituzione, i sui contenuti tecnici rimangono il riferimento per il settore).
- 18.3.5. le caratteristiche ambientali per il materiale che cessa la qualifica di rifiuto, accertate con modalità da definirsi nel PGO in conformità al parere ARPAV 2023 – 0093644, sono individuate al punto 3.2 del D.M. 05/02/1998 e di seguito riportate:
- oli e grassi <2% in peso;
  - PCB e PCT <25 ppb;
  - inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati < 5% in peso come somma totale;
  - solventi organici < 0,1% in peso;
  - polveri con granulometria < 10 µm non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
  - non radioattivo ai sensi del decreto legislativo n. 101/2020;
  - non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi
- 18.3.6. La dimensione del lotto è pari a massimo 60.000 kg.
- 18.3.7. Per ogni lotto di EoW “caso per caso” prodotto deve essere predisposta apposita dichiarazione di conformità, contenente i seguenti elementi minimi, sotto forma di dichiarazione di veridicità, ai sensi degli articoli 47 e 38 del DPR 445 del 28/12/2000:

1. ragione sociale del produttore;

2. indicazione della tipologia della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto;
3. uso specifico (condizione a) previsto per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto;
4. indicazione del numero del lotto di riferimento e relativa quantificazione;
5. riferimento dei rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti.

18.3.8. I contenuti minimi da includere nel sistema di gestione sono quelli elencati nel parere ARPAV assunto al prot. reg. n. 579108 del 24/10/2023.

18.4. La Ditta è tenuta a comunicare con le modalità dell'art. 29-*nonies* comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia di Verona l'eventuale aggiornamento delle pertinenti norme UNI di riferimento, evidenziando i parametri e requisiti variati.

### **Recupero di metalli in fusione**

19. Il recupero di rifiuti metallici [R4] mediante fusione ai fini della produzione di alluminio secondario e sue leghe di cui al punto 2.9, deve essere condotto nel rispetto delle seguenti prescrizioni specifiche:
- 19.1. la carica in ingresso al forno è costituita prevalentemente da materiali/rifiuti in alluminio e leghe; ciascuna componente costituente la carica deve avere una resa minima di alluminio pari al 15% e contenuto organico massimo pari al 35%; materiali/rifiuti costituiti prevalentemente da altri metalli sono ammessi esclusivamente ai fini della produzione di specifiche leghe o come correttivo;
  - 19.2. l'uso di rifiuti come correttivi o come componenti nella produzione di specifiche leghe, deve essere giustificato da documentazione tecnica che specifichi la funzione del rifiuto, con modalità da dettagliare nel PMC;
  - 19.3. il prodotto dell'operazione di fusione deve risultare conforme alle norme tecniche vigenti nel paese di origine o destinazione al momento della vendita e/o in rispondenza agli accordi commerciali con gli acquirenti in conformità a quanto previsto dalle norme tecniche di prodotto;

### **Passivazione per attesa di schiumature di alluminio**

20. L'operazione di passivazione per attese di schiumature di alluminio [R12] deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 20.1. l'HP3 deve essere l'unica caratteristica di pericolo attribuita al rifiuto sottoposto a passivazione;
  - 20.2. il rifiuto deve essere depositato al coperto in zona pavimentata presso l'installazione per un periodo di attesa minimo di 10 giorni; a tal fine l'operazione deve essere effettuata per lotti realizzati in installazione, alla chiusura dei quali inizia a decorrere il tempo minimo di attesa;
  - 20.3. l'operazione deve essere condotta nel rispetto integrale delle modalità operative definite nella procedura relativa alla gestione della passivazione delle schiumature per attesa;
  - 20.4. al termine del periodo di attesa, è ammessa la perdita dell'HP3 e la conseguente ricodifica del rifiuto con CER non pericoloso 100316;
  - 20.5. nel caso in cui le prove effettuate secondo quanto previsto dalla procedura predisposta accertino il permanere, al termine del periodo di passivazione, di caratteristiche di infiammabilità o idroreattività tali da comportare l'attribuzione dell'HP3 al rifiuto, è vietato procedere alla declassificazione e ricodifica dello stesso e deve esserne data immediata comunicazione a Regione del Veneto, Provincia e ARPAV,

### **Emissioni in atmosfera**

21. Sono autorizzate le emissioni in atmosfera ai sensi della parte V titolo I del d.lgs. n. 152/2006 per il punto di emissione indicato con la sigla E1 nella planimetria (emissioni in atmosfera) di cui all'**Allegato A4** al presente provvedimento, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 21.1. il sistema di abbattimento è costituito da ciclone di prefiltrazione, carboni attivi, filtro a maniche; l'altezza del camino è di 25 m;
- 21.2. deve essere garantito il monitoraggio in continuo e la registrazione della concentrazione delle polveri emesse;
- 21.3. i limiti di emissione orari degli inquinanti (rif. Gas secco, % O<sub>2</sub> tal quale), con obbligo di verifica semestrale, sono indicati nella seguente tabella:

<b>Portata (Nm<sup>3</sup>/h)</b>	<b>Parametri</b>	<b>Concentrazione</b>
50.000	Polveri totali	5 mg/Nm <sup>3</sup> (limite giornaliero) <small> cfr. nota 2</small>
	Al-As-Cr-Fe-Hg-Ni-Pb-Cu-Zn	0,5 mg/Nm <sup>3</sup>
	NO <sub>2</sub>	200 mg/Nm <sup>3</sup>
	HCl	10 mg/Nm <sup>3</sup>
	HF	1 mg/Nm <sup>3</sup>
	CO	100 mg/Nm <sup>3</sup>
	COT	20 mg/Nm <sup>3</sup>
	PCDD/PCDF	0,1 ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup> (limite riferito ad un periodo di campionamento di 8 ore)
	IPA	0,1 mg/Nm <sup>3</sup>
	PCB	0,5 mg/Nm <sup>3</sup>

Nota 1: i valori limite si applicano al di sopra di valori di soglia di massa oraria di inquinanti, precisati dal d.lgs. n. 152/2006, calcolati a monte di eventuali sistemi di abbattimento.

Nota 2: per la verifica del limite giornaliero ci si basa sulla media giornaliera (per giorno si intende l'intervallo compreso tra le ore 00:00:01 e le ore 24:00:00) calcolata come media ponderata dei valori medi orari validi ed associati allo stato di normale funzionamento nelle 24 ore. In conformità a quanto previsto dall'allegato VI alla parte V del d.lgs. n. 152/2006 in caso di misure in continuo, le emissioni sono conformi ai valori limite se nessuna delle medie di 24 ore supera i valori limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25.

- 21.4. i controlli semestrali sono effettuati previa comunicazione anticipata di 15 giorni al Comune di Nogara, provincia di Verona e Arpav DAP Verona, ed i risultati trasmessi ai medesimi enti;
- 21.5. i risultati delle analisi dei controlli delle emissioni devono essere registrati e conservati per 5 anni;
- 21.6. i dosaggi minimi orari di reagenti per la depurazione fumi devono essere idonei a garantire il rispetto dei limiti di emissione;
- 21.7. qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), deve comportare la fermata del ciclo tecnologico ad essi collegato, che può essere riattivato solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento;
- 21.8. la riparazione di eventuali guasti e/o anomalie di funzionamento, che possano aumentare la quantità di sostanze nell'atmosfera oltre i parametri di legge, deve avvenire entro 24 h e, comunque, in presenza di emissioni anomale registrate dalla Ditta, l'impianto deve essere immediatamente fermato fino al ripristino del normale funzionamento;
- 21.9. qualsiasi interruzione non programmata nell'esercizio degli impianti di trattamento deve essere comunicata a Provincia di Verona, ARPAV-DAP Verona, Comune di Nogara, indicando le cause, le modalità di ripristino, i tempi, le eventuali azioni preventive per la risoluzione dell'anomalia rilevata;

- 21.10. il sistema di monitoraggio in continuo delle polveri deve essere gestito in conformità a quanto previsto dall'allegato VI alla parte V del d.lgs. n. 152/2006, con particolare riferimento ai punti 2.4 e 2.5; in particolare il sistema di misura in continuo deve assicurare un indice di disponibilità mensile delle medie non inferiore all'80%; in caso le misure in continuo non possano essere effettuate o registrate per periodi superiori alle 48 ore continuative, la Ditta è tenuta a informare tempestivamente ARPAV; in ogni caso in cui, per un determinato periodo, non sia possibile effettuare misure in continuo, la Ditta è tenuta ad attuare forme alternative di controllo delle emissioni, da concordare con ARPAV, basate su misure discontinue, correlazione con parametri di esercizio o con specifiche caratteristiche della materie prime utilizzate;
- 21.11. deve essere garantito il rispetto delle norme relative all'accesso in sicurezza per i campionamenti a camino, dei requisiti minimi relativi alla piattaforma di lavoro (Appendice A UNI EN 13284-1) e delle condizioni riportate nelle norme tecniche UNI EN 13284-1 e UNI 16911, con particolare riferimento tra l'altro a numero minimo e posizione dei punti di campionamento, condizioni nella sezione di campionamento;
- 21.12. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare ai punti di emissione autorizzati, i criteri per la valutazione delle non conformità, le modalità di effettuazione degli interventi di controllo e manutenzione ordinaria e straordinaria, sono da indicare nel PMC/PGO.
22. Sono autorizzate le emissioni per i punti di emissione indicati con la sigla E2 ed E3 nella planimetria (emissioni in atmosfera) di cui all'**Allegato A4** al presente provvedimento, corrispondenti rispettivamente allo sfiato del silos delle polveri di calce e allo sfiato del silos delle polveri di abbattimento del filtro a maniche, a condizione che i silos siano presidiati da sistemi di filtrazione a secco delle polveri, del tipo previsto dal costruttore, mantenuti in condizioni di efficienza secondo le indicazioni del costruttore e comunque con manutenzioni almeno semestrali annotate in apposito registro.

#### Gestione delle acque

23. È autorizzato, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006, lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento, previo accumulo in vasca di laminazione, in fossa Turella, al punto di scarico SF2 individuato nella planimetria (scarichi idrici) di cui all'**Allegato A3** al presente provvedimento nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 23.1. le acque di prima pioggia devono essere trattate negli impianti di dissabbiatura/disoleazione e impianti chimico-fisici individuati nella planimetria (scarichi idrici) di cui all'**Allegato A3** al presente provvedimento;
- 23.2. il sistema di trattamento deve assicurare la depurazione delle acque di prima pioggia dei piazzali esterni nella loro finale configurazione con piogge con Tr 50 anni; ai sensi dell'art. 39 del PTA il sistema deve garantire l'ingresso all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia del bacino elementare più lontano prima dell'attivazione del by-pass di seconda pioggia;
- 23.3. le acque meteoriche di dilavamento ricadenti nell'area adibita a rifornimento carburante devono essere raccolte e trattate in continuo in disoleatore/dissabbiatore dedicato, prima del loro invio all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia individuato nella planimetria (scarichi idrici) di cui all'**Allegato A3** al presente provvedimento, dotato di by-pass di seconda pioggia;
- 23.4. deve essere prevista la possibilità di campionare separatamente le acque di prima pioggia trattate, prima del loro ingresso in vasca di laminazione; il pozzetto di campionamento deve avere le caratteristiche definite da quanto previsto nel manuale UNICHIM 92/75;
- 23.5. le caratteristiche qualitative degli scarichi devono rispettare i limiti di accettabilità previsti nella Tab. 3 (scarico in acque superficiali) dell'**Allegato 5** alla Parte III del d.lgs. n. 152/2006; le acque meteoriche di prima pioggia trattate devono rispettare detti limiti prima del loro ingresso in vasca di laminazione;
- 23.6. tutti i manufatti impiegati per il trattamento e convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità, stabilendo che i punti per il campionamento sono i pozzetti MN1 e MN2 posto subito a valle delle vasche di prima pioggia di cui alla planimetria in **Allegato A3** al presente provvedimento;

- 23.7. deve essere riportata su apposito registro, la manutenzione/sostituzione dei filtri a coalescenza;
- 23.8. l'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le vigenti norme;
- 23.9. le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia di dilavamento dei piazzali devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione;
- 23.10. qualunque interruzione nell'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali necessaria per la manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), deve comportare la raccolta ed il trattamento come rifiuti delle eventuali acque meteoriche di dilavamento;
- 23.11. deve essere comunicata tempestivamente agli Enti competenti ogni variazione delle caratteristiche dello scarico (con particolare riguardo alle modifiche dei parametri chimico-fisici e ad eventuali aumenti, anche temporanei, della portata denunciata), nonché ogni evento accidentale che possa avere ripercussioni sulla qualità delle acque scaricate;
- 23.12. qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti autorizzati o in caso di malfunzionamento o interruzione del funzionamento dell'impianto di depurazione, la Ditta dovrà provvedere ad interrompere immediatamente lo scarico;
- 23.13. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare ai punti di emissione autorizzati e i criteri per la valutazione delle non conformità sono da indicare nel PMC.
24. Per la durata di un anno, dall'avvio dei depositi di SOWs/lingotti in aree esterne non coperte di cui alla prescrizione n. 47, il controllo sugli scarichi delle acque di prima pioggia deve avere frequenza trimestrale. In caso di esito favorevole dei controlli trimestrali, la frequenza di controllo potrà essere ridotta a cadenza semestrale.
25. Le acque di lavaggio dei mezzi d'opera dedicati alle movimentazioni e lavorazioni interne, di cui alla planimetria in Allegato A3 al presente provvedimento, vanno gestite in ciclo chiuso e, per quanto possibile, riciclate nello stesso processo, previo trattamento dedicato; le acque di supero devono essere gestite come rifiuti, analogamente ai fanghi e altri rifiuti derivanti dalle operazioni di lavaggio/trattamento.
26. Gli eventuali spanti provenienti dall'area di rifornimento carburante, di cui alla planimetria in Allegato A3 al presente provvedimento, siano raccolti e gestiti come rifiuti.
27. Si prende atto dello scarico in pubblica fognatura delle acque nere provenienti dai servizi igienici, al punto di scarico SF1 individuato nella planimetria (scarichi idrici) di cui all'Allegato A3 al presente provvedimento.

**PMC/PGO**

28. Entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento la Ditta deve presentare a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia una versione aggiornata del PMC/PGO, sulla base del presente provvedimento per la successiva approvazione da parte della Regione del Veneto, previo parere di ARPAV.
29. Nelle more dell'approvazione del PMC/PGO aggiornato si applica, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, il PMC/PGO acquisito al prot. reg. n. 508843 del 03/11/2022, comprensivo delle procedure relative alla gestione delle scorie saline, alla gestione dei lotti pronto-forno, alla passivazione delle schiumature per attesa, alla pulizia delle aree di stoccaggio materiali e rifiuti, alla gestione del sistema di controllo in continuo delle polveri emesse al camino E1.
30. Ogni variazione del PMC/PGO deve essere trasmessa ad ARPAV, Provincia e Regione del Veneto ed è soggetta all'approvazione della Regione del Veneto previo parere di ARPAV e Provincia.
31. La reportistica del PMC deve essere inviata a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia di Verona e Comune di Nogara, secondo le tempistiche definite nel PMC medesimo.

32. Per quanto concerne il monitoraggio ai sensi dell'art. 29-sexies commi 3-bis e 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006, la Ditta è tenuta a presentare agli Enti, entro 90 giorni dalla data di emissione del presente provvedimento, una proposta per un piano di monitoraggio delle acque sotterranee dell'installazione con minimo 3 punti di controllo, posti uno a monte e due a valle, non escludendo la possibilità di utilizzo di pozzi esistenti; la proposta sarà valutata da ARPAV.

**Prescrizioni generali**

33. La gestione dell'installazione deve avvenire in conformità al progetto e al relativo collaudo, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.
34. La gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n. 152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all'art. 29-bis del d.lgs. 152/2006 così come individuate dalla Dec. 2018/1147/UE che stabilisce le BAT Conclusions per il trattamento dei rifiuti.
35. La gestione dell'impianto di fusione connesso deve avvenire in conformità alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) di cui alla Decisione di esecuzione (UE) n. 2016/1032.
36. Tutte le aree, compresi i box, i cassoni e i contenitori, devono essere sempre munite di cartellonistica ben visibile, per dimensione e collocazione, indicante i codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti; l'indicazione dei CER e delle caratteristiche di pericolo non si applica alle zone di stoccaggio del pronto-forno, le quali devono in ogni caso essere chiaramente individuate tramite cartellonistica.
37. Devono essere stoccati separatamente i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l'installazione nella filiera del recupero, i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l'installazione nella filiera dello smaltimento, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera del recupero, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera dello smaltimento, i rifiuti prodotti dalla Ditta nella filiera del recupero, i rifiuti prodotti dalla Ditta nella filiera dello smaltimento, i prodotti ottenuti presso l'installazione a seguito delle operazioni di recupero; i rifiuti non pericolosi devono inoltre essere stoccati in aree distinte dai rifiuti pericolosi; va evitato il contatto tra rifiuti incompatibili.
38. Devono essere garantite in ogni momento l'identificazione e la tracciabilità del materiale/rifiuto contenuto in ogni box/area.
39. Ogni box/area per cui è previsto il deposito alternativo di diverse tipologie di materiali/rifiuti prodotti/rifiuti in ingresso deve contenere un'unica tipologia per volta e deve essere sottoposto ad adeguate operazioni di pulizia prima del suo riutilizzo per il deposito di altra tipologia.
40. Deve essere garantito che il primo deposito delle scorie saline calde (appena estratte dal forno) avvenga esclusivamente all'interno del reparto fusione, nell'area dotata di cappa di aspirazione dedicata e collegata al sistema di abbattimento e relativo camino.
41. Deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente nell'installazione mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni in cui ogni partita è stoccata.
42. Alle diverse operazioni di gestione dei rifiuti codificate con R12, D13 e D14, deve essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni delle registrazioni obbligatorie anche la puntuale precisazione dell'operazione svolta (selezione e cernita di rifiuti misti, eliminazione delle frazioni estranee, riduzione volumetrica, miscelazione, ecc.).
43. I rifiuti esitanti dalle operazioni di accorpamento R12 di cui al punto 2.4 possono essere avviati a successivi impianti per essere sottoposti a differenti trattamenti codificati R12.
44. Non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto.
45. Non è ammessa la perdita delle HP originariamente possedute dai rifiuti in ingresso per i rifiuti esitanti dalle lavorazioni, in assenza di trattamenti volti alla rimozione/trasformazione dei

contaminanti/caratteristiche che determinano le HP o alla effettiva separazione della frazione in cui si concentrano i contaminanti, da comprovare con adeguata documentazione tecnica.

46. Nei piazzali scoperti non possono essere depositati rifiuti; è consentito il deposito di contenitori vuoti privi di residui con modalità tali da non comportare pericoli di alcun tipo ed ostacoli alla circolazione.
47. Il deposito in area esterna non coperta di SOWs/lingotti di alluminio prodotti dall'impianto di fusione è consentito esclusivamente nelle apposite aree identificate in Allegato A2; la data di avvio dei depositi in area esterna non coperta deve essere preventivamente comunicata a Regione, ARPAV, Provincia, Comune con 15 giorni di anticipo.
48. I contenitori utilizzati per i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono sempre essere accessibili alle ispezioni.
49. I contenitori dei rifiuti che possono causare emissioni diffuse di polveri e sostanze volatili, formazione di emissioni maleodoranti o spandimenti pregiudizievoli per l'ambiente devono essere chiusi; i contenitori di rifiuti che per loro natura possono rilasciare liquidi devono essere a tenuta ermetica.
50. I fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani.
51. La gestione dei rifiuti costituiti da oli esausti deve essere effettuata in conformità all'articolo 216-bis del d.lgs. n. 152/2006 e al d.lgs. n. 95/1992.
52. Lo stoccaggio di rifiuti (D15/R13) non può superare il limite temporale di 1 anno, salvo motivate deroghe, su istanza della Ditta.
53. Le aree adibite ad attività di gestione rifiuti, di transito, di parcheggio devono essere pavimentate e drenate; devono essere evitati sversamenti di sostanze inquinanti, deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di depurazione e convogliamento delle acque.
54. Deve essere prevista la presenza di sostanze assorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell'impianto, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti.
55. Ogni settore dell'installazione deve essere sottoposto ad adeguata pulizia; deve essere inoltre evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppi di esalazioni gassose, anche odorogene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche.
56. L'attività dell'installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori molesti o pericolosi.
57. Per le zone in cui, ai sensi della planimetria in Allegato A2, può esservi presenza di rifiuti prodotti dall'attività di gestione rifiuti da sottoporre a stoccaggio (D15/R13) e rifiuti prodotti dall'attività generale di gestione dell'installazione da gestire in deposito temporaneo, devono essere adottati opportuni accorgimenti che rendano l'identificazione e la tipologia di gestione immediatamente comprensibile in ogni momento, anche mediante idonea cartellonistica; qualora la Ditta intenda gestire congiuntamente i rifiuti di entrambe le provenienze, è tenuta a inquadrare i rifiuti in stoccaggio (D15/R13), anziché in deposito temporaneo;
58. In zona D identificata in planimetria in Allegato A2 non possono in ogni caso essere stoccate scorie saline e schiumature.
59. La Ditta è tenuta a garantire in fase di controllo le informazioni necessarie a relazionare i codici interni aziendali con i CER dei rifiuti prodotti.
60. Nel caso le operazioni di selezione cernita ed adeguamento volumetrico avvengano lungo le vie di transito delle parti di capannone A e B, dotati di caditoie per eventuale raccolta di spanti, il transito di mezzi nella parte interessata all'operazione di selezione e cernita o adeguamento volumetrico dovrà essere interdetto e sarà reso transitabile unicamente a seguito di adeguata pulizia delle superfici interessate.

61. La Ditta è tenuta ad eseguire un'attività bimestrale di pulizia delle tubazioni di aspirazione dal forno attraverso la rimozione della polvere depositata, aprendo le ispezioni posizionate lungo le stesse. Tale attività deve essere rendicontata nei quaderni di manutenzione.
62. Deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione delle aree, delle strutture, dei cassoni e delle pavimentazioni; le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento, delle pavimentazioni o dei cassoni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati.
63. Deve essere garantito l'agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell'autorità di controllo; deve essere sempre garantita la transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i contenitori depositati, ciò al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza interna, in specie ai fini antincendio.
64. La Ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia e Comune, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'articolo 29-*decies*, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006.
65. Devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000. Deve inoltre essere garantita la tenuta di un apposito registro per gli adempimenti radiometrici in cui raccogliere gli interventi di manutenzione, le verifiche periodiche, le anomalie riscontrate, la gestione dei carichi con anomalia radiometrica e le comunicazioni effettuate agli Enti preposti.
66. I valori limite in materia di inquinamento acustico devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Nogara (DPCM 14 novembre 1997); devono essere effettuate con frequenza triennale e con le metodiche indicate nel PMC le misure dei livelli di emissione ed immissione; qualora si intenda realizzare modifiche agli impianti o ulteriori interventi che possano influire sulle emissioni sonore, deve essere redatta e trasmessa a Regione, ARPAV e Provincia una valutazione previsionale di impatto acustico comprensiva delle sorgenti già in funzione.
67. La Ditta, deve rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione incendi; deve essere installata la cartellonistica di sicurezza e di prevenzione infortuni sulle strutture presenti in installazione; devono essere messe in atto tutte le precauzioni al fine di evitare rischi di incendio e attenendosi a quanto contenuto nel Piano di Emergenza dell'installazione.
68. Ai sensi dell'art. 29 - *nonies*, c. 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. il gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia ed ARPAV variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto.
69. Qualunque variazione in ordine al nominativo del tecnico responsabile dell'impianto deve essere comunicata a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato.
70. In caso di chiusura dell'installazione, tutti i rifiuti presenti devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito.





## Autorizzazione Integrata Ambientale ECO GREEN srl Installazione sita in via Fontana S.n.c., Nogara (VR)

### Elenco EER Autorizzati

CER	Descrizione	NOTE	R13/D15 Stoccaggio	R12/D14 Accorpamento	R12/D13 riduzione volumetrica	R12-el fraz estr	R12- selezione misti	R12- misc non in deroga	R4 - rottami ferro e acciaio reg. UE 333/2011	R4- rottami alluminio e leghe reg. UE 333/2011	R4- rottami rame e leghe reg. UE 715/2013	R4-metalli non ferrosi "caso per caso"	R4 - recupero mediante fusione
020110	rifiuti metallici		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
060315*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti		X	X	X	X	X	X					X
060316	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15		X	X	X	X	X	X					X
090199	rifiuti non specificati altrimenti - lastre offset di alluminio	lastre offset di alluminio	X	X	X	X	X	X		X			X
100210	scaglie di laminazione		X	X	X	X	X	X					X
100302	frammenti di anodi		X	X	X	X	X	X		X			X
100304*	scorie della produzione primaria		X	X	X	X	X	X					X
100308*	scorie saline della produzione secondaria		X - D15	X (solo se introitate da terzi) D14	X (solo se introitate da terzi) D13	X	X	X (solo se introitate da terzi)					X



## Allegato A1 al Decreto n. 235 del 28/11/2023

CER	Descrizione	NOTE	R13/D15 Stoccaggio	R12/D14 Accorpamento	R12/D13 riduzione volumetrica	R12-el fraz estr	R12- selezione misti	R12- misc non in deroga	R4 - rottami ferro e acciaio reg. UE 333/2011	R4- rottami alluminio e leghe reg. UE 333/2011	R4- rottami rame e leghe reg. UE 715/2013	R4-metalli non ferrosi "caso per caso"	R4 - recupero mediante fusione
100309*	scorie nere della produzione secondaria		X	X	X	X	X	X					X
100315*	schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose		X	X	X	X	X	X					X
100316	scorie diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15		X	X	X	X	X	X					X
100321*	altri particolati e polveri (compresi quelli prodotti da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose	confezionati se polverulenti	X	X		X	X	X					X
100322	altri particolati e polveri (compresi quelli prodotte da mulini a palle), diversi da quelli di cui alla voce 10 03 21	confezionati se polverulenti	X	X	X	X	X	X		X			X
100329*	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X					X



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

## Allegato A1 al Decreto n. 235 del 28/11/2023

pag. 3/16

CER	Descrizione	NOTE	R13/D15 Stoccaggio	R12/D14 Accorpamento	R12/D13 riduzione volumetrica	R12-el fraz estr	R12- selezione misti	R12- misc non in deroga	R4 - rottami ferro e acciaio reg. UE 333/2011	R4- rottami alluminio e leghe reg. UE 333/2011	R4- rottami rame e leghe reg. UE 715/2013	R4-metalli non ferrosi "caso per caso"	R4 - recupero mediante fusione
100330	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29		X	X	X	X	X	X					X
100399	rifiuti non specificati altrimenti	limitatamente a bave e spezzoni di alluminio	X - D15	X - D14	X - D13	X							X
100401*	scorie della produzione primaria e secondaria		X	X	X	X	X	X					X
100402*	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria		X	X	X	X	X	X					X
100501	scorie della produzione primaria e secondaria		X	X	X	X	X	X					X
100510*	scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose		X	X	X	X	X	X					X
100511	scorie e schiumature diverse da quelle		X	X	X	X	X	X					X



CER	Descrizione	NOTE	R13/D15 Stoccaggio	R12/D14 Accorpamento	R12/D13 riduzione volumetrica	R12-el fraz estr	R12- selezione misti	R12- misc non in deroga	R4 - rottami ferro e acciaio reg. UE 333/2011	R4- rottami alluminio e leghe reg. UE 333/2011	R4- rottami rame e leghe reg. UE 715/2013	R4-metalli non ferrosi "caso per caso"	R4 - recupero mediante fusione
	di cui alla voce 10 05 10												
100601	scorie della produzione primaria e secondaria		X	X	X	X	X	X					X
100602	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria		X	X	X	X	X	X					X
100701	scorie della produzione primaria e secondaria		X	X	X	X	X	X					X
100702	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria		X	X	X	X	X	X					X
100808*	scorie saline della produzione primaria e secondaria		X - D15	X - D14	X - D13	X	X	X					X
100809	altre scorie	materozze di alluminio	X	X	X	X	X	X					X
100810*	scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose		X	X	X	X	X	X					X



## Allegato A1 al Decreto n. 235 del 28/11/2023

CER	Descrizione	NOTE	R13/D15 Stoccaggio	R12/D14 Accorpamento	R12/D13 riduzione volumetrica	R12-el fraz estr	R12- selezione misti	R12- misc non in deroga	R4 - rottami ferro e acciaio reg. UE 333/2011	R4- rottami alluminio e leghe reg. UE 333/2011	R4- rottami rame e leghe reg. UE 715/2013	R4-metalli non ferrosi "caso per caso"	R4 - recupero mediante fusione
100811	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10		X	X	X	X	X	X					X
101003	scorie di fusione		X	X	X	X	X	X					X
101005*	forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X					X
101006	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05		X	X	X	X	X	X			X		X
101007*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X					X
101008	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07		X	X	X	X	X	X			X		X
110299	rifiuti non specificati altrimenti	solo solidi (confezionati se polverulenti)	X	X	X	X	X	X			X		X
110501	zinco solido		X	X	X	X		X					X
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi		X	X	X	X	X	X	X				X



CFER	Descrizione	NOTE	R13/D15 Stoccaggio	R12/D14 Accorpamento	R12/D13 riduzione volumetrica	R12-el fraz estr	R12- selezione misti	R12- misc non in deroga	R4 - rottami ferro e acciaio reg. UE 333/2011	R4- rottami alluminio e leghe reg. UE 333/2011	R4- rottami rame e leghe reg. UE 715/2013	R4-metalli non ferrosi "caso per caso"	R4 - recupero mediante fusione
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi	confezionati se polverulenti	X	X	X	X	X	X	X				X
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi	confezionati se polverulenti	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
120117	residui di materiale di sabbatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
120199	rifiuti non specificati altrimenti	rottami metallici, bave di alluminio	X	X	X	X	X	X	X	X		X-limitatamente a cascami di lavorazione	X
150104	imballaggi metallici		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
150105	imballaggi compositi		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
150106	imballaggi in materiali misti		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o		X	X	X	X	X	X					X



## Allegato A1 al Decreto n. 235 del 28/11/2023

CER	Descrizione	NOTE	R13/D15 Stoccaggio	R12/D14 Accorpamento	R12/D13 riduzione volumetri ca	R12-el fraz estr	R12- selezione misti	R12- misc non in deroga	R4 - rottami ferro e acciaio reg. UE 333/2011	R4- rottami alluminio e leghe reg. UE 333/2011	R4- rottami rame e leghe reg. UE 715/2013	R4-metalli non ferrosi "caso per caso"	R4 - recupero mediante fusione
	contaminati da tali sostanze												
160117	metalli ferrosi		X	X	X	X	X	X	X				X
160118	metalli non ferrosi		X	X	X	X	X	X		X		X	X
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
170401	rame, bronzo, ottone		X	X	X	X	X	X		X			X
170402	Alluminio		X	X	X	X		X	X				X
170403	Piombo		X	X	X	X		X				X	X
170404	Zinco		X	X	X	X		X				X	X
170405	ferro e acciaio		X	X	X	X	X	X	X				X
170406	Stagno		X	X	X	X		X				X	X
170407	metalli misti		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
170409*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10		X	X	X	X	X	X		X			X
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti		X	X	X	X	X	X	X				X



## Allegato A1 al Decreto n. 235 del 28/11/2023

CER	Descrizione	NOTE	R13/D15 Stoccaggio	R12/D14 Accorpamento	R12/D13 riduzione volumetrica	R12-el fraz estr	R12- selezione misti	R12- misc non in deroga	R4 - rottami ferro e acciaio reg. UE 333/2011	R4- rottami alluminio e leghe reg. UE 333/2011	R4- rottami rame e leghe reg. UE 715/2013	R4-metalli non ferrosi "caso per caso"	R4 - recupero mediante fusione
191001	rifiuti di ferro e acciaio		X	X	X	X	X	X	X				X
191002	rifiuti di metalli non ferrosi		X	X	X	X	X	X		X			X
191005*	altre frazioni, contenenti sostanze pericolose	esclusivamente se costituito da rifiuti metallici o derivati da processi di trattamento dei metalli, previa analisi chimica, che indichi chiaramente i parametri che conferiscono al rifiuto le caratteristiche e di pericolosità	X	X	X	X	X	X					X
191202	metalli ferrosi		X	X	X	X	X	X	X				X
191203	metalli non ferrosi		X	X	X	X	X	X		X			X
200140	Metalli		X	X	X	X	X	X	X	X			X

Sono ammessi all'operazione di passivazione i rifiuti codificati con CER 100315\* aventi come unica caratteristica di pericolo l'HP3.

Sono inoltre ammessi allo stoccaggio (D15/R13) i rifiuti prodotti in installazione da operazioni di gestione rifiuti, qualora non già ricompresi in elenco.















**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

**Allegato A1 al Decreto n. 235 del 28/11/2023**

pag. 16/16

CER	Descrizione	ALLUMINIO		RAME		ZINCO		STAGNO		ORO ARGENTO PLATINO		PIOMBO <sup>1</sup>		FERRO E ACCIAIO		FRAZIONI INORGANICHE NON METALLICHE		PULIZIA/ DECOATI NG
		NP	P	NP	P	NP	P	NP	P	NP	P	NP	P	NP	P	NP	P	
	sostanze pericolose	R4 FU SIO W NE	R4 FU SIO NE	R4 FU SIO W NE	R4 FU SIO NE	R4 EOW/F USION E	R4 FU SIO NE	R4 FU SIO NE	R4 FU SIO NE	R4 FU SIO NE	R4 FU SIO NE							
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	X		X		X		X		X		X		X		X		
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti																	
191001	rifiuti di ferro e acciaio																	
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	X		X		X		X		X		X		X		X		
191005*	altre frazioni, contenenti sostanze pericolose																	
191202	metalli ferrosi																	
191203	metalli non ferrosi	X		X		X		X		X		X		X		X		
200140	Metalli	X		X		X		X		X		X		X		X		

<sup>1</sup> Produzione di rottame misto concesso in conformità alla norma UNI EN 14057:2006 Piombo e leghe di piombo